



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
(Provincia di Livorno)

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEI REFERENDUM CONSULTIVI COMUNALI
(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 17.03.2023)

SOMMARIO

ART. 1 - FINALITÀ.....	3
ART. 2 - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM	3
ART. 3 - SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA DEL REFERENDUM.....	3
ART. 4 - PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM PROPOSTO DAI CITTADINI.....	3
ART. 5 - ESAME DEL QUESITO REFERENDARIO.....	4
ART. 6 - RACCOLTA DELLE FIRME.....	4
ART. 7- PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM.....	4
ART. 8 - INDIZIONE	5
ART. 9 - UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.....	5
ART. 10 - SPESE	5
ART. 11 - PROPAGANDA ELETTORALE.....	6
ART. 12 - AVENTI DIRITTO AL VOTO	6
ART. 13 - LE SEZIONI ELETTORALI	6
ART. 14 - UFFICIO DI SEZIONE	7
ART. 15 - I RAPPRESENTANTI DEL COMITATO PROMOTORE.....	7
ART. 16 - SCHEDA PER IL REFERENDUM.....	7
ART. 17- DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE E DELLO SCRUTINIO.....	7
ART. 18 - VERBALE DELLE OPERAZIONI	8
ART. 19 - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI	8
ART. 20 - VALIDITÀ ED ESITO DEL REFERENDUM.....	8
ART. 21 - NORMA DI RINVIO	8

Art. 1 - Finalità

Il Referendum consultivo costituisce uno strumento di partecipazione democratica e diretta dei cittadini, che consente loro di esprimere un giudizio in merito a questioni ritenute di particolare rilevanza per l'intera Comunità e per il territorio.

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 67 dello Statuto Comunale, le modalità per l'ammissibilità e per lo svolgimento dei Referendum consultivi comunali.

Art. 2 - Criteri di ammissibilità del Referendum

Il referendum, di cui al presente regolamento, deve riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie (art. 67 Statuto Comunale):

- a) Elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- b) Il personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;
- c) Provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'applicazione di tributi e di tariffe;
- d) Materie relative alla legislazione urbanistica.

Non sono altresì ammesse proposte di referendum su questioni che già sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.

Nel testo del Referendum si richiede una scelta fra due o più alternative relative alla stessa materia.

La formulazione dei quesiti da sottoporre a referendum deve essere articolata in una unica domanda, formulata in modo sintetico, chiaro e univoco, tale da non suscitare dubbi nell'elettore chiamato a votare.

Art. 3 - Soggetti legittimati alla richiesta del Referendum

L'iniziativa del Referendum può essere assunta dall'Amministrazione Comunale o dai cittadini.

Nel primo caso l'iniziativa spetta al Sindaco, la cui proposta deve essere accolta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali, oppure alla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

Nel secondo caso l'iniziativa è assunta da un comitato promotore composto da cittadini residenti nel Comune. Tale istanza deve essere sottoscritta da un numero di cittadini non inferiore al venti per cento degli elettori del Comune residenti.

Art. 4 - Procedimento per l'ammissibilità del Referendum proposto dai cittadini

I cittadini che intendano promuovere il referendum devono costituirsi in un Comitato Promotore e devono presentare richiesta al Sindaco entro la data del 31 gennaio di ciascun anno; al quesito deve essere allegata una relazione esplicativa sui motivi della richiesta referendaria.

Il Comitato Promotore deve essere composto da un numero di almeno tre cittadini residenti, iscritti nelle liste elettorali del Comune.

L'accertamento dei requisiti del Comitato promotore (numero componenti, residenza, Iscrizione nelle liste elettorali) sono accertati dalla Commissione Consiliare, di cui al successivo art. 5, con la collaborazione dell'Ufficio Servizi Demografici.

Art. 5 - Esame del quesito referendario

L'ammissibilità dei quesiti è valutata preliminarmente da apposita Commissione Consiliare Speciale permanente con funzioni di controllo e garanzia, nominata dal Consiglio Comunale a cui compete anche la valutazione in merito alla formulazione del quesito referendario.

La Commissione è composta dal Sindaco in qualità di Presidente, dal Segretario Comunale e da n. 3 Consiglieri Comunali, in rappresentanza dei Gruppi Consiliari presenti in Consiglio Comunale, e resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.

La Commissione esprime il proprio parere entro trenta (30) giorni dalla presentazione della proposta, alla presenza di tutti i suoi componenti ed a maggioranza assoluta.

Le sedute della Commissione sono verbalizzate.

La Commissione, qualora l'oggetto del quesito non sia ritenuto chiaro od univoco, convoca il Comitato Promotore al fine di reperire chiarimenti e se il caso modificare il quesito proposto con altro quesito da trascrivere in apposito verbale sottoscritto dai partecipanti alla seduta.

Le decisioni della Commissione sono motivate e, quando siano di rigetto, devono altresì indicare le norme che lo hanno determinato.

Art. 6 - Raccolta delle firme

Successivamente al parere positivo della Commissione Consiliare di cui al precedente art. 4, il Comitato Promotore può procedere alla raccolta delle sottoscrizioni, su appositi moduli predisposti dal Comitato stesso e vidimati dal Segretario Comunale.

Tali moduli devono recare sul frontespizio il testo della proposta formulata nell'istanza di referendum.

Gli spazi per la raccolta delle sottoscrizioni devono essere suddivisi numericamente.

L'elettore appone la propria firma nei suddetti moduli scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nonché gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 53/1990, e devono essere raccolte nell'arco di tre mesi.

Art. 7- Presentazione della Richiesta di Referendum

La richiesta di Referendum, corredata dei moduli di cui al precedente art. 6, recanti le sottoscrizioni autenticate e l'attestazione, anche collettiva, dell'Ufficio Elettorale della effettiva iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali comunali, deve essere presentata dai promotori entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine fissato per la raccolta delle firme.

Il Segretario Comunale, mediante processo verbale, di cui rilascia copia, dà atto della presentazione della richiesta.

Entro i venti giorni successivi alla presentazione della richiesta, la Commissione Consiliare verifica l'ammissibilità tecnica del referendum, riscontrando la validità delle sottoscrizioni, delle relative autenticazioni e della qualifica di elettore del Comune degli stessi sottoscrittori.

Tale verifica viene eseguita in collaborazione con il Servizio Elettorale Comunale.

Art. 8 - Indizione

Il referendum può essere effettuato al massimo una volta l'anno, salvo comprovate necessità amministrative.

Il Sindaco, con propria ordinanza, indice il referendum fissandone la data.

L'atto di indizione, oltre alla data di svolgimento della consultazione, deve elencare per ciascun referendum, nel rispetto del numero d'ordine, i quesiti da sottoporre agli elettori.

Il Sindaco provvede ad informare la cittadinanza tramite l'affissione di appositi avvisi almeno 30 giorni prima della consultazione e con altri mezzi di informazione che riterrà idonei.

Il manifesto, di cui al comma precedente, deve indicare:

- Il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- Il luogo, il giorno e l'orario della votazione;
- Le modalità della votazione;
- La documentazione da presentare al Presidente di seggio per poter esercitare il diritto al voto

Il referendum non può essere effettuato contestualmente ad altre consultazioni elettorali né nei sei mesi antecedenti la scadenza del mandato amministrativo in corso e nei tre mesi successivi all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

Nel corso dello stesso mandato amministrativo, lo stesso quesito referendario non può essere ammesso più di una volta e se un quesito viene bocciato dagli elettori non può essere comunque riproposto prima di cinque anni dalla data di presentazione.

Art. 9 - Ufficio Elettorale Comunale

Successivamente all'indizione del referendum, con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, viene costituito l'ufficio elettorale allo scopo di garantire la corretta organizzazione delle consultazioni referendarie.

La tutela dell'ordine pubblico presso i seggi elettorali, durante le operazioni di voto e scrutinio, è assicurata, di norma, dalla polizia locale.

Art. 10 - Spese

Le spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle operazioni attinenti il referendum consultivo comunale, sono a carico del Comune che, con appositi atti impegna le somme necessarie ivi comprese le prestazioni straordinarie dei dipendenti facenti parte dell'Ufficio Elettorale Comunale, quelle per le competenze dovute ai componenti del seggio elettorale, nonché quelle necessarie alla stampa dei manifesti di indizione, delle schede di votazione e di ogni altro materiale necessario al corretto svolgimento del referendum stesso.

Art. 11 - Propaganda Elettorale

La propaganda elettorale è consentita dal quindicesimo giorno antecedente la data della votazione fino al venerdì precedente la data stessa.

E' fatto divieto di svolgere attività di comunicazione e propaganda relativa ai referendum nel giorno di svolgimento della votazione e nel giorno immediatamente antecedente.

La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi predisposti dal Comune, utilizzando materiali già a disposizione dell'Ente.

La Giunta Comunale, tra il 23° ed il 20° giorno antecedente quello fissato per la consultazione, stabilisce speciali spazi da destinare all'affissione degli stampati.

A tali spazi possono accedere il Comitato Promotore, i Partiti Politici, le Associazioni rappresentative di interessi diffusi ed i Comitati Elettorali di sostegno e i gruppi rappresentati in Consiglio Comunale, previa esplicita richiesta entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione referendaria.

La Giunta Comunale, entro il quindicesimo giorno antecedente quello fissato per la consultazione, esamina le domande pervenute e, se validamente prodotte, assegna gli spazi elettorali, in un'unica linea orizzontale da sinistra verso destra e secondo l'ordine di registrazione delle istanze al protocollo dell'Ente.

L'ubicazione degli spazi e delle superfici attribuite saranno oggetto di apposita comunicazione agli aventi diritto.

Il Comune concede inoltre l'uso temporaneo di luoghi pubblici nei quali poter svolgere attività di propaganda.

Anche in questo caso è necessario presentare apposita domanda scritta entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione referendaria.

Tali luoghi dovranno essere assegnati in parti eguali tra sostenitori ed oppositori dei quesiti referendari.

Per ogni forma di propaganda, limitazioni, divieti od altro in materia, non specificatamente previsto in questo regolamento, si rimanda alle disposizioni contenute nella legge 212/1956.

Art. 12 - Aventi diritto al Voto

Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini che risultano iscritti nelle liste elettorali risultanti dall'ultima revisione dinamica effettuata, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data della consultazione e che siano residenti nel Comune.

La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

Art. 13 - Le Sezioni Elettorali

Gli elettori sono assegnati ad un'unica sezione elettorale costituita presso la Sede Comunale posta in Piazza Dante Alighieri n. 1 al Piano Primo presso la Sala Consiliare.

Art. 14 - Ufficio di Sezione

L'Ufficio Elettorale di Sezione è composto da un presidente, scelto tra gli iscritti all'albo dei presidenti di seggio, da un segretario e da quattro scrutatori, scelti tra gli iscritti all'albo degli scrutatori, uno dei quali assume, a scelta del presidente, la funzione di vice presidente.

Il segretario del seggio è nominato dal presidente, che lo sceglie tra gli elettori del Comune, tra soggetti in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

I compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali sono determinati in misura pari a quella stabilita dalla legge per i referendum nazionali.

Il Sindaco, entro il decimo giorno antecedente la data stabilita per la consultazione, nomina il presidente di seggio e gli scrutatori.

Non possono essere nominati presidenti o scrutatori di seggio i Consiglieri Comunali, i membri della Giunta Comunale, nonché i componenti del Comitato Promotore.

L'Ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 15:00 del giorno precedente alla votazione per gli adempimenti preliminari e per la predisposizione del materiale necessario al regolare svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 15 - I rappresentanti del Comitato Promotore

Il Comitato Promotore dei referendum ha la facoltà di designare due rappresentanti presso il seggio elettorale, la cui nomina, scritta ed autenticata nelle forme di legge, va presentata al Segretario Comunale o al presidente del seggio al momento dell'insediamento o comunque prima dell'inizio delle operazioni di voto.

I rappresentanti del Comitato promotore possono assistere alle operazioni di voto e di scrutinio e possono far inserire a verbale proprie dichiarazioni aventi ad oggetto operazioni di voto ed atti relativi compiuti dai componenti del seggio nell'esercizio della loro funzione, senza in nessun caso ostacolare o rallentare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

I rappresentanti del Comitato promotore possono portare all'interno dell'edificio delle votazioni segni distintivi del proprio ruolo ma non possono svolgere propaganda elettorale.

Art. 16 - Scheda per il Referendum

Le schede per il referendum, predisposte dall'Amministrazione Comunale, di tipo unico e di identico colore per ciascuna richiesta referendaria, devono possedere le caratteristiche delle schede di votazione previste per le consultazioni referendarie nazionali, con la dicitura "Referendum Consultivo Comunale".

Esse contengono il quesito completo riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, seguito dalle risposte prestampate positiva "Sì" e negativa "No".

Art. 17- Disciplina della Votazione e dello Scrutinio

Alle ore otto del giorno fissato per le operazioni di voto, il Presidente dichiara aperta la votazione che si concluderà alle ore ventidue dello stesso giorno.

Le operazioni di votazione e di scrutinio avvengono, per quanto compatibili, secondo le norme contenute nel D.P.R. 361/1957.

Per l'esercizio del diritto di voto, ciascun elettore dovrà esibire un documento di riconoscimento; egli è comunque ammesso al voto se la sua identità è attestata da due componenti del seggio.

L'espressione del voto viene registrata sugli appositi elenchi di sezione tenuti dagli scrutatori, controfirmata dall'elettore contestualmente all'inserimento della scheda nell'urna.

E' valido il voto espresso con qualsiasi segno apposto nell'apposito spazio della scheda, tale da consentire l'individuazione della volontà dell'elettore secondo il principio della salvaguardia della validità del voto; è nulla la scheda sulla quale è apposto un qualsiasi segno che possa far riconoscere l'elettore.

Alla chiusura della votazione il Presidente, dopo aver verificato il numero dei votanti, dà inizio allo scrutinio senza interruzioni fino alla conclusione delle operazioni.

Art. 18 - Verbale delle Operazioni

Di tutte le operazioni relative al seggio viene redatto apposito verbale in duplice copia, sottoscritto da tutti i componenti del seggio, di cui una resta depositata presso l'ufficio elettorale ed una trasmessa al Sindaco per la proclamazione dei risultati del referendum.

Art. 19 - Proclamazione dei Risultati

Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento del verbale di cui all'articolo precedente alla proclamazione e comunicazione alla cittadinanza dell'esito della consultazione.

Art. 20 - Validità ed esito del Referendum

Il risultato del referendum è vincolante per l'azione amministrativa ove ottenga la maggioranza relativa dei voti ed al referendum abbia partecipato più del 50% degli aventi diritto.

Se la consultazione referendaria risulta valida, il Consiglio Comunale è tenuto a ratificare l'esito della consultazione entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione dello stesso.

Art. 21 - Norma di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolarmente valgono le norme che regolano le consultazioni referendarie nazionali e le leggi elettorali in vigore.